



DIREZIONE CENTRALE
TRATTAMENTI PENSIONISTICI
UFF. 1 NORMATIVA

istituto nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica

Roma , 17/09/2002

Alla Direzione Centrale per la Segreteria
del Consiglio di Amministrazione
Organi Collegiali e Affari Generali

S E D E

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali
LORO SEDI

Ai Direttori degli Uffici
Centrali e Periferici
LORO SEDI

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali
LORO SEDI

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati
LORO SEDI

Agli Enti di Patronato
LORO SEDI

INFORMATIVA N. 72

OGGETTO: Provvedimenti di ricongiunzione ex articolo 2 legge 7 febbraio 1979, n. 29 con onere zero per domande presentate a decorrere dal 6 dicembre 2000.

Con informativa INPDAP n. 55 del 4 giugno 2002 sono state impartite istruzioni per le modalità di versamento del contributo di riscatto e ricongiunzione ai fini pensionistici in applicazione di quanto disposto con la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INPDAP n. 1182 del 16 marzo 2000 approvata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 7 novembre 2000.

In conformità alle disposizioni impartite con la citata informativa, anche in caso di provvedimento di ricongiunzione ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29/1979 con onere zero, l'interessato ha facoltà di rinunciare, nel termine perentorio di 90 giorni

dalla notifica del provvedimento, alla ricongiunzione medesima. Decorso tale termine, il provvedimento si intende tacitamente accettato e, conseguentemente, la sede provinciale o territoriale può richiedere il trasferimento dei contributi all'Inps.

Pertanto, per le domande di ricongiunzione presentate a decorrere dal 6 dicembre 2000 non trovano più applicazione le disposizioni impartite con la nota di servizio INPDAP n. 364 del 2 gennaio 1995 la quale, nell'elevare i termini per l'accettazione, presupponeva un'esplicita manifestazione di volontà da parte dell'interessato volta all'accettazione del provvedimento ad onere zero.

La tacita accettazione di tali provvedimenti garantisce una maggiore trasparenza nei confronti degli iscritti e consente, altresì, all'Istituto di ridurre i tempi per la richiesta all'Inps del trasferimento dei contributi.

A tal fine, fino a quando non sarà resa disponibile la nuova modulistica, si invitano le sedi provinciali e territoriali a sostituire nei provvedimenti di ricongiunzione la dizione apposta in calce al modello che prevede l'accettazione entro dodici mesi dalla notifica in caso di onere pari a zero con l'indicazione che un'eventuale rinuncia deve essere comunicata nel termine di novanta giorni dalla medesima data di notifica.

Qualora gli interessati abbiano proposto ricorso alle Autorità competenti avverso il provvedimento di pensione che non contempla nell'anzianità contributiva i periodi di ricongiunzione di cui all'oggetto, il relativo procedimento giurisdizionale o amministrativo deve intendersi estinto per la cessazione della materia del contendere, previa espressa dichiarazione di rinuncia alla prosecuzione del contenzioso da parte del ricorrente.

In tali fattispecie le sedi territoriali e provinciali sono tenute ad emettere, senza effettuare ulteriori accertamenti, un nuovo provvedimento di pensione comprensivo dei periodi di ricongiunzione precedentemente esclusi.

PER IL DIRIGENTE GENERALE

(Dr. Costanzo Gala)

IL DIRIGENTE VICARIO

(Dr. Michele Verde)

F.to Dr. Verde